

REGOLA DI TAI E VISSA' DI CADORE

COMUNE DI PIEVE DI CADORE - PROVINCIA DI BELLUNO

LAUDO - STATUTO

E REGOLAMENTI APPLICATIVI

Articolo 1 - Natura giuridica, sede, stemma

La Regola di Tai e Vissà di Cadore è una organizzazione sociale di antica origine avente personalità giuridica privata, ai sensi dell'articolo 3 della legge statale 31.01.1994 n. 97 e della legge regionale 19.08.1996 n. 26, disciplinata dal proprio Laudo - Statuto e suoi Regolamenti applicativi, nonché dalle tradizionali consuetudini di vita locale, per l'uso e l'amministrazione del patrimonio di proprietà collettiva delle Famiglie regoliere.

Essa ha sede temporanea in Tai di Cadore, presso la sala comunale in piazzale Dolomiti.

Lo stemma della Regola è uno scudo diviso in due campi , ove nel superiore è ripreso quello della Magnifica Comunità di Cadore alla quale anticamente apparteneva , mentre nell'inferiore è raffigurata la storica fontana al "Piè de la Vila", tra due stelle d'oro in cielo azzurro.

La Regola ha inoltre i contrassegni e

Articolo 2 - Finalità

Sono finalità della Regola:

- a) conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio della Comunità regoliere, nonché difendere e tutelare l'assetto ambientale del territorio;

b) gestire i beni suddetti ed amministrare i proventi che ne derivano, al fine di soddisfare prioritariamente i particolari diritti delle Famiglie regoliere, quali il rifabbrico, il fabbisogno, il legnatico, il pascolo, la raccolta dei frutti del sottobosco, eccetera e, in genere, promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle condizioni socio-economiche della Comunità regoliere;

c) contribuire, anche finanziariamente qualora esista la disponibilità di bilancio dopo aver soddisfatto i prioritari diritti delle Famiglie regoliere:

1 - all'attuazione di interventi, direttamente o in collaborazione con il Comune di Pieve di Cadore e altri Enti locali, da realizzarsi nella frazione di Tai o nell'ambito comunale, aventi carattere assistenziale, sanitario, di promozione turistica, sportivo e di tutela e conservazione del locale patrimonio culturale, artistico ed architettonico;

2 - al concorso, anche in consorzio con altre Regole ed altri Enti, per la istituzione ed il finanziamento di speciali Fondi di credito e di Cooperative di garanzia al credito, aventi lo scopo di agevolare ed incentivare lo sviluppo economico e sociale della Comunità regoliere, in base a speciali regolamenti approvati dall'Assemblea generale;

3 - all'assegnazione di premi e borse di studio in denaro a giovani studenti meritevoli, appartenenti a Famiglie regoliere, per il loro sostegno negli studi oltre la scuola dell'obbligo;

d) devolvere aiuti in denaro e beni materiali, anche per il tramite di Enti istituzionali e Organizzazioni umanitarie riconosciute, per il soccorso delle popolazioni colpite da gravi calamità; nel caso tali eventi interessino Famiglie regoliere o residenti nel Comune di Pieve di Cadore, saranno gestiti direttamente dalla Regola ;

e) attuare l'autonomo ordinamento statutario in continuità con le secolari usanze e consuetudini improntate a spirito di solidarietà e collaborazione tra i componenti la Comunità regoliere, adeguandole alle sopravvenienti circostanze e necessità di vita, nel rispetto delle leggi vigenti.

Gli interventi della Regola di cui alla lettera c) 1, c) 2 e c) 3 del precedente paragrafo sono determinati, salvo i casi di necessità ed urgenza particolari, da un Piano-programma di durata anche pluriennale, che stabilisca gli impegni finanziari, le priorità, i termini temporali e le modalità di attuazione; tale Piano viene proposto all'approvazione dell'Assemblea generale dalla Commissione amministrativa, che ne curerà l'attuazione.

Articolo 3 - Organi della Regola

Sono Organi della Regola:

- a) l'Assemblea generale dei Regolieri, formata da tutti i rappresentanti delle Famiglie regoliere, iscritti nell'apposito Registro;
- b) la Commissione amministrativa formata da cinque Regolieri, eletti dall'Assemblea generale ordinaria che, di norma, resta in carica per quattro anni;
- c) il Presidente della Regola, eletto dalla Commissione amministrativa tra i propri componenti;
- d) il Comitato dei Revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti annualmente dall'Assemblea generale ordinaria.

Articolo 4 - Partecipanti

Fanno parte di diritto della Regola in base al vincolo agnatzio, i componenti le famiglie dei discendenti in linea paterna da quelle originarie dell'antica Regola di Tai e Vissà di Cadore, che ne conservino il cognome e l'eventuale soprannome del casato, residenti nel territorio del Comune di Pieve di Cadore.

Per territorio del Comune di Pieve di Cadore si intende quello amministrativo del medesimo.

Per "Regolado di Tai e Vissà" si intende il territorio antico della Regola, corrispondente a quello geografico della frazione di Tai di Cadore.

Il diritto di partecipazione alla Regola è indisponibile.

Sono componenti della "Famiglia regoliera", anticamente detta "Fuoco", purchè vivano sotto lo stesso tetto ed abbiano la medesima mensa:

a) il coniugato, il vedovo, separato o divorziato con o senza la propria moglie e la prole.

Partecipano alla Regola, come i legittimi, i figli legittimati e adottivi del Regoliere;

b) la vedova, la separata o divorziata dal marito Regoliere con la prole, che abbia un proprio Fuoco, a condizione che i figli conservino il cognome del marito e siano con lei conviventi. La madre ha la rappresentanza nella Regola dei figli minori avuti dall'ex marito Regoliere, separato o divorziato, fino al compimento della loro maggiore età per tutelarne i diritti regolieri;

c) i figli naturali riconosciuti soltanto dalla madre di origine regoliera. La madre ha la rappresentanza dei figli nella Regola fino al compimento della loro maggiore età;

d) la vedova di marito Regoliere che abbia un proprio Fuoco, finchè permane il suo stato di vedovanza;

e) la vedova, la separata o divorziata da marito non Regoliere che abbia un proprio Fuoco e che conservi il solo suo cognome originario regoliero da nubile;

f) i fratelli, sorelle e parenti conviventi aventi un proprio Fuoco, tra i quali vi sia una persona maggiorenne che ne possa avere la rappresentanza nella Regola;

g) le persone singole maggiorenni di origine regoliera aventi un proprio Fuoco.

Il diritto di partecipare alla Regola può essere acquisito dai non originari secondo quanto disposto dall'articolo 12.

Per l'esercizio dei diritti regolieri ogni Famiglia è rappresentata da un proprio componente, chiamato "Regoliere", liberamente designato dalla stessa, purchè sia maggiorenne e in possesso dei diritti civili.

Il nominativo del Regoliere designato deve essere comunicato per iscritto alla Commissione amministrativa entro il 15 di dicembre dell'anno in cui avviene la sua designazione o variazione, per l'annuale aggiornamento dell' Anagrafe regoliera.

In caso di mancata comunicazione il Regoliere viene iscritto d'ufficio nella persona:

- a) del coniugato o del vedovo, separato o divorziato, con o senza la prole;
- b) della vedova, con o senza prole, finchè permane il suo stato di vedovanza;
- c) della coniugata separata, con o senza prole, finchè non intervenga il divorzio e della divorziata che abbia la rappresentanza nella Regola dei figli minori avuti dall'ex marito Regoliere;
- d) del figlio di Regoliere quando vive stabilmente fuori dalla Famiglia paterna;
- e) della figlia di Regoliere quando vive stabilmente fuori dalla Famiglia paterna e finchè non contragga matrimonio;
- f) della persona maggiorenne più anziana di fratelli, sorelle e parenti conviventi;
- g) della madre che abbia la rappresentanza dei figli minori;
- h) del tutore di singoli minori e interdetti o che siano separati dalla loro Famiglia regoliera.

In caso di motivato impedimento il Regoliere rappresentante la propria Famiglia può delegare di volta in volta per iscritto un suo familiare maggiorenne a partecipare all'Assemblea generale.

Il Regoliere ultra sessantacinquenne è dispensato dal partecipare alle Assemblee di Regola, qualora non abbia la possibilità di delegare un componente maggiorenne della propria Famiglia.

Articolo 5 - Anagrafe

Nell'Anagrafe regoliera sono iscritti i componenti delle Famiglie originarie e di quelle che ne abbiano acquisito il diritto per deliberazione dell'Assemblea generale.

I registri d'Anagrafe sono:

- a) il Registro generale delle Famiglie regoliere, ove sono riportati il cognome, l'eventuale soprannome del casato, il nome, la data ed il luogo di nascita dei Regolieri e degli altri componenti della Famiglia, l'indirizzo dell' abitazione nel Regolado di Tai e Vissà o nel restante Comune di Pieve di Cadore, gli estremi di eventuali emigrazioni, migrazioni e rientri dalle stesse, la designazione del rappresentante Regoliere, le sospensioni e le perdite dei diritti di partecipazione e gli altri eventuali provvedimenti assunti dalla Regola nei confronti degli interessati;
- b) il Registro dei Regolieri rappresentanti le Famiglie, con l'annotazione delle designazioni da parte delle stesse o delle iscrizioni d'ufficio, nonché del possesso o meno da parte dei medesimi del diritto di elettorato attivo e passivo;
- c) l'Elenco dei Regolieri sospesi dai loro diritti e relative motivazioni.

Gli interessati devono chiedere per iscritto alla Commissione amministrativa l'iscrizione all'Anagrafe ed i Regolieri hanno l'obbligo di comunicare, in egual modo, le variazioni della composizione della propria Famiglia e dell'abitazione entro il 15 di dicembre dell'anno in cui si sono verificate e le variazioni conseguenti ai medesimi.

La Commissione amministrativa approva l'aggiornamento dei Registri d'Anagrafe entro il mese di gennaio di ogni anno, mentre durante il suo corso sono registrati d'ufficio i decessi.

In osservanza alla legge statale 31.12.1996 n. 675 sulla riservatezza, l'appartenenza alla Regola legittima la raccolta, l'accertamento e l'uso dei dati personali dei partecipanti ai soli fini della disciplina e gestione dell'Ente, con esclusione della loro propalabilità a terzi, sotto la personale responsabilità del Presidente e del Segretario.

Articolo 6 - Diritti dei Regolieri

I Regolieri, rappresentanti la propria Famiglia, hanno per la stessa i seguenti diritti:

- a) diritto di elettorato attivo e passivo per la costituzione degli Organi elettivi della Regola;

- b) diritto di partecipazione e di voto dei provvedimenti nell'Assemblea della Regola e, se eletti, negli altri Organi della medesima;
- c) diritti per il Fabbisogno e il Rifabbrico;
- d) diritti di legnatico, di pascolo, di erbatico e di raccolta dei prodotti del sottobosco.

I diritti di cui ai punti c) e d) del comma precedente sono disciplinati dai Regolamenti attuativi del presente Laudo-Statuto.

Articolo 7 - Doveri dei Regolieri

Ai Regolieri, rappresentanti la propria Famiglia, competono per la stessa i seguenti doveri:

- a) di partecipazione attiva alla vita della Regola e secondo le cariche e gli impegni assunti in essa;
- b) di rispettare e far rispettare l'Istituzione regoliera ed il suo patrimonio per il conseguimento delle sue finalità.

Come da antica tradizione le Famiglie regoliere e per esse in prima persona il loro rappresentante, devono sentirsi animate da spirito di collaborazione ed aiuto reciproco e di solidarietà verso la Comunità locale.

Inoltre devono partecipare, quando richiesto dalla Commissione amministrativa, alla manutenzione e conservazione del patrimonio della Regola ed alla realizzazione delle altre iniziative in genere promosse dalla medesima.

Articolo 8 - Sospensione dai diritti a tempo indeterminato

Il Regoliere viene sospeso a tempo indeterminato dai diritti per la propria Famiglia allorquando:

- a) viene condannato per reati contro il patrimonio della Regola e / o le persone che ne partecipano ,essendosi accertata la sua responsabilità per violazione del Laudo-Statuto e delle leggi

in materia. Prima dell'assunzione del provvedimento definitivo da parte dell'Assemblea può essere deliberata dalla Commissione amministrativa la sospensione cautelare fino ad un massimo di un anno.

- b) trasferisce la residenza fuori del territorio del Comune;
- c) rinuncia alla cittadinanza italiana;
- d) perde la potestà genitoriale.

Se il reato è estinto, la pena è eseguita o estinta e siano stati risarciti i danni, il sospeso dai diritti per la causale di cui alla lettera a) del comma precedente può fare domanda di reintegro negli stessi dopo tre anni dalla sospensione, a cui si provvede con delibera dell'Assemblea generale ordinaria, su proposta della Commissione amministrativa. In caso di diniego al reintegro da parte dell'Assemblea, l'interessato può riproporre la medesima domanda dopo trascorso un altro anno e così di seguito.

Il sospeso dai diritti per le causali di cui alle lettere b) e c), può riacquisirli non appena riprenderà la residenza nel territorio del Comune e la cittadinanza italiana, fatti salvi gli altri requisiti e condizioni previsti al riguardo dal Laudo-Statuto.

Il sospeso dai diritti per la causale di cui alla lettera d) può riacquisirli a seguito di riassunzione della potestà.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del presente articolo, l'interessato dovrà presentare formale richiesta di reintegro nei diritti alla Commissione amministrativa che delibererà in merito.

Articolo 9 - Sospensione dei diritti a tempo determinato

Previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per presentare controdeduzioni, il Regoliere viene sospeso dai diritti per la propria Famiglia per un periodo da determinare caso per caso:

- a) se, in qualità di amministratore della Regola, si è reso responsabile di abusi amministrativi o abbia arrecato consapevolmente danni economici, materiali e/o morali alla stessa, oppure sia stato condannato con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione regoliera, è sospeso per un periodo da un minimo di uno a un massimo di sei anni e, comunque, finchè non abbia risarcito il debito per i danni arrecati alla Regola;
- b) quando direttamente o con la propria Famiglia ha danneggiato il patrimonio regoliero, la sospensione si protrae fino al momento del risarcimento del danno, ovvero, nel caso il danneggiamento riguardi opere infrastrutturali, finchè le stesse non vengano ripristinate con le spese a totale carico del Regoliere; questi resta comunque tenuto a risarcire la Regola degli eventuali danni conseguenti al mancato utilizzo delle infrastrutture fuori servizio. Qualora il danno alle infrastrutture sia grave, cioè da £ 10.000.000 ed oltre, la sospensione viene stabilita da un minimo di uno ad un massimo di quattro anni, fermo restando il pagamento alla Regola delle spese di ripristino e gli eventuali danni per il mancato uso del bene;
- c) la inosservanza delle norme del Laudo-Statuto e dei Regolamenti applicativi comporta la sospensione da un minimo di uno ad un massimo di tre anni;
- d) se resosi debitore verso la Regola e, a seguito di messa in mora da parte della stessa, non provvede al pagamento, la sospensione permane finchè non abbia soddisfatto il debito;
- e) quando sia assente, senza giustificazione scritta, alle riunioni dell'Assemblea generale per tre volte consecutive e a seguito di diffida della Commissione amministrativa, anche alla seduta successiva, verrà sospeso per un anno.

Non è soggetto a sospensione il Regoliere motivatamente impedito a partecipare alle sedute assembleari, finchè permane il suo stato. In tal caso può delegare per iscritto a rappresentarlo un componente maggiorenne della propria Famiglia o in mancanza di questi un altro Regoliere.

I provvedimenti di sospensione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono di competenza dell'Assemblea generale ordinaria, mentre per gli altri casi della Commissione amministrativa. Le stesse competenze riguardano l'assunzione dei provvedimenti di reintegro nei diritti regolieri.

I Regolieri sospesi, sia a tempo indeterminato quanto determinato, sono iscritti nell'apposito Elenco con le relative motivazioni.

Tale adempimento compete alla Commissione amministrativa entro 30 giorni dalla esecutività delle delibere assunte dall'Assemblea generale ordinaria e dalla Commissione amministrativa, secondo le rispettive competenze.

Articolo 10 - Emigrati

Sono tolti dall'Anagrafe regoliera coloro che abbiano trasferito ininterrottamente per oltre venti anni la propria residenza fuori del territorio del Comune, di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Gli emigrati ed i loro discendenti, anche dopo trascorsi i venti anni fuori del territorio del Comune, possono essere reintegrati nei diritti regolieri, con nuova iscrizione all'Anagrafe, quando vi riprendano stabilmente la residenza, previa domanda degli interessati alla Commissione amministrativa, fatti salvi gli altri requisiti stabiliti dal Laudo-Statuto.

Articolo 11 - Migranti

I migranti di Famiglie regoliere in Italia ed all'Estero che abbiano la cittadinanza italiana e che, pur non vivendovi stabilmente, abbiano una abitazione a loro esclusiva disposizione nel territorio del Comune, come previsto all'art. 4 secondo comma, a seguito di loro formale richiesta alla Commissione amministrativa, rimangono iscritti nell'Anagrafe regoliera conservando la partecipazione alla Regola ed i cui Regolieri mantengono i loro diritti, come stabilito dal Laudo-

Statuto e suoi Regolamenti applicativi, escluso l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, non concorrendo alla formazione del numero dei votanti teorici.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla Commissione amministrativa, entro il 15 di dicembre, le variazioni intervenute durante l'anno nella cittadinanza e composizione della Famiglia.

La mancata comunicazione delle variazioni nella composizione della Famiglia sospende l'esercizio dei diritti di cui al primo comma del presente articolo, finchè gli interessati non vi provvedano con domanda di reintegro alla Commissione amministrativa informandola anche delle intervenute variazioni.

Articolo 12 - Ammissione alla Regola di Famiglie non originarie

I diritti di partecipazione alla Regola si possono acquisire mediante formale domanda degli interessati alla Commissione amministrativa, che ne istruisce la pratica formulando la propria proposta all'Assemblea generale straordinaria, la quale deciderà in proposito con apposita deliberazione.

Per poter chiedere l'ammissione alla Regola gli interessati devono:

- a) essere residenti continuativamente nel Comune di Pieve di Cadore – frazione di Tai da almeno quaranta anni o , in caso di minor periodo, essere maggiorenni ed avere gli ascendenti che vi si siano insediati da almeno quaranta anni;
- b) aver dimostrato forte attaccamento al territorio, agli usi, costumi e tradizioni locali e condividere lo spirito e le finalità dell'Istituzione regoliera;
- c) essere disposti al pagamento del cosiddetto "benintrando", dell'importo di € 200.000 (duecentomila) da versare “una tantum” , alla Regola , soggetto ad aggiornamento secondo il tasso annuale della inflazione.

L'importo del "beninrando" è comunicato all'interessato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, il quale deve dare l'accettazione scritta al versamento entro 30 giorni dal ricevimento.

Il mancato assenso alla disponibilità del versamento del "beninrando" comporta l'inaccoglienza della domanda.

Il diritto di partecipare alla Regola può essere conferito a titolo onorifico, per decisione dell'Assemblea generale straordinaria a seguito di motivata proposta della Commissione amministrativa, alla persona che ha acquisito particolari benemerienze per la sua attività a favore della Comunità regoliera ed a questa è precluso l'esercizio di elettorato attivo e passivo e non concorre alla formazione del numero dei votanti teorici.

Qualora la domanda non sia accolta in sede istruttoria o venga respinta dall'Assemblea, può essere riproposta dopo trascorsi tre anni dalla precedente istanza.

La deliberazione inerente il presente articolo è di competenza dell'Assemblea generale straordinaria, da ritenere valida sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti nell'apposito Registro ed assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Il versamento dell'importo del "beninrando" alla Regola deve essere fatto, a pena di inefficacia della delibera di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 - Patrimonio

I beni della Regola di Tai e Vissà di Cadore sono immobili e mobili.

Fanno parte del patrimonio collettivo antico i beni immobili costituiti dai terreni e fabbricati pertinenti, siti nei Comuni di Pieve di Cadore, Cibiana di Cadore, Perarolo di Cadore e

Valle di Cadore, di originaria appartenenza alla Regola o che risultino, comunque, tali alla data del 31.12.1952 ,ed ogni altro bene attualmente amministrato da uno dei suddetti Comuni in base al decreto vicereale n.225 del 25.11.1806 , qualora venga riconosciuto appartenente alla medesima.

I beni del patrimonio antico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, impignorabili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo, ai sensi dell'articolo 3 della legge statale 31.01.1994 n.97 e dell'articolo 6 della legge regionale 19.08.1996 n.26, è annotato a cura della Regola nel Registro Immobiliare.

Fanno altresì parte del patrimonio collettivo gli altri beni immobili non vincolati, compresi quelli acquistati o acquisiti a qualsiasi titolo dalla Regola o da altri per la medesima, successivamente al 31.12.1952 ed i beni strumentali, mobili ed immobili, destinati all'amministrazione.

I beni mobili e quelli immobili non vincolati, nonché le rendite ed i frutti di tutti i beni fanno parte del patrimonio disponibile.

Tutti i beni sono iscritti in apposito inventario, da aggiornarsi dalla Commissione amministrativa ogni quattro anni, ove figura la loro consistenza, provenienza, destinazione e disponibilità.

Articolo 14 - Mutamenti di destinazione ed usi diversi

Sono consentiti, mediante la stipula di un contratto a titolo oneroso tra la Regola e l'utilizzatore, il mutamento di destinazione e gli usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali del patrimonio antico vincolato per lungo o breve termine, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 19.08.1996 n. 26, con l'osservanza dei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9 della stessa legge.

La competenza a decidere in merito è dell'Assemblea generale straordinaria che valuterà caso per caso in relazione a motivate esigenze sociali ed economiche delle Famiglie regoliere e della Comunità locale.

Previo il mutamento di destinazione del suolo, può essere autorizzata con contratto la costruzione di edifici ed altri manufatti su aree del patrimonio antico, restando tali opere acquisite alla Regola alla data di scadenza o anticipata risoluzione del rapporto contrattuale, nel caso di cui alla successiva lettera f) , sesto comma.

Gli interventi non devono ridurre la produttività complessiva del patrimonio antico e compromettere la buona conduzione colturale dei fondi, per cui il vincolo agro-silvo-pastorale gravante su di essi deve essere trasferito su altri terreni, liberi da vincoli, aventi uguale consistenza e produttività di quelli da darsi in uso, di modo che i diritti delle Famiglie regoliere non abbiano restrizioni.

La deliberazione dell'Assemblea, oltre al mutamento di destinazione ed uso diverso, deve approvare lo schema del contratto , sottoscritto per accettazione dall'aspirante utilizzatore, che stabilirà il suo futuro rapporto con la Regola.

Il contratto deve, tra l'altro, prevedere:

- a) le opportune garanzie prestate dall'utilizzatore per l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della Regola, tra i quali, il mantenimento della destinazione pattuita sul bene per un minimo di 33 anni, rinnovabile. La durata massima del contratto non può, comunque, superare i 99 anni;
- b) la libera disponibilità e l'identificazione dei beni sui quali verrà temporaneamente trasferito il vincolo agro-silvo-pastorale;
- c) la misura del canone , da determinarsi caso per caso , se necessario anche con l'apposita stima di un professionista qualificato incaricato dalla Regola ed a spese dell'utilizzatore;
- d) le scadenze di pagamento in unica soluzione o rateale del canone e, nel secondo caso, il suo aggiornamento in base ad un parametro concordato tra le parti;

- e) l'obbligo da parte dell'utilizzatore di ripristinare , alla scadenza del contratto o di sua anticipata risoluzione, nel caso di cui alla successiva lettera f), sesto comma, la primitiva destinazione dei terreni agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola;
- f) le penalità a carico dell'utilizzatore in caso di inosservanza degli obblighi pattuiti con la Regola, riservandosi quest'ultima la revoca unilaterale del contratto nel caso di gravi inadempienze dell'utilizzatore, senza pregiudizio per il risarcimento del danno subito dalla medesima;
- g) la facoltà della Regola di chiedere la restituzione anticipata dei terreni rispetto alla scadenza contrattuale, concordando con l'utilizzatore i criteri e le modalità dell'indennizzo spettantegli per le eventuali opere stabili realizzate, fermo restando il principio che l'ammontare dell'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle stesse al momento della anticipata risoluzione del contratto;
- h) ogni altra modalità e condizione ritenuta necessaria per regolare in modo efficiente ed efficace il rapporto tra la Regola e l'utilizzatore.

Nel caso di mutamento di destinazione di breve periodo dei beni del patrimonio antico della Regola per usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, nel contratto vengono stabilite in particolare anche le seguenti condizioni:

- a) la durata è strettamente limitata per l'uso consentito e, comunque, per un periodo massimo di venti anni;
- b) al termine del contratto deve essere possibile il ripristino della destinazione originaria del bene, senza oneri per la Regola;
- c) la identificazione dell'area da utilizzare spetta unicamente alla Regola, con il criterio che non venga compromessa la buona conduzione dei boschi e delle altre colture contigue.

Ogni richiesta di mutamento di destinazione dei beni immobili vincolati deve essere documentata da un progetto, redatto da un tecnico abilitato, che illustri l'iniziativa per gli aspetti tecnico, economico-produttivo e ambientale.

La domanda è esaminata e valutata dalla Commissione amministrativa e successivamente trasmessa con il parere all'Assemblea generale straordinaria; questa assume la determinazione di competenza che non è impugnabile dall'interessato.

La domanda può essere preceduta da una proposta preliminare alla Commissione amministrativa che si esprimerà al riguardo con un parere di massima sull'intervento senza, per questo, vincolare la Regola.

La stipula del contratto è subordinata alla approvazione edilizio-urbanistica del progetto da parte delle Autorità competenti, da ottenersi a cura e spese dell'interessato.

Alla Regola è riservata la più ampia facoltà di accettare o meno ogni variazione che le venga comunicata o proposta nella titolarità del contratto in essere, per cui la sua mancata accettazione comporta la scadenza anticipata dello stesso senza oneri per la Regola.

Il contratto tra la Regola e l'utilizzatore è stipulato con atto notarile registrato e trascritto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti agli atti riguardanti gli interventi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle relative agli incarichi professionali ed alle garanzie da prestare alla Regola da parte dell'utilizzatore, sono a totale suo carico.

Le deliberazioni inerenti il presente articolo ed i pareri sulle scelte urbanistiche ed ambientali richiesti alla Regola, di cui all'articolo 14 della legge regionale 19.08.1996 n.26, sono di competenza dell'Assemblea generale straordinaria, valida sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti nel Registro d'Anagrafe ed assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Articolo 15 - Convocazione e numero legale dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i Regolieri rappresentanti le Famiglie e viene convocata a deliberare, di norma, presso la sede sociale.

E' convocata dal Presidente con avviso personale da recapitarsi al domicilio dei Regolieri, almeno sette giorni prima della riunione e, contemporaneamente, da affiggersi all'Albo della Regola e in altri luoghi del "Regolado" frequentati dagli stessi. In caso d'urgenza la comunicazione di convocazione può farsi a mezzo telegramma o altro scritto almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere gli estremi del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione, gli altri dati e gli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti nel Registro d'Anagrafe. In seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida con qualsiasi numero dei presenti e quella straordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri per quanto riguarda gli articoli 12, 14 e 18, lettere da a) ad h), di almeno un quarto per l'articolo 18, lettere da i) a r).

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere predisposta dalla Commissione amministrativa alla consultazione dei Regolieri in orario d'ufficio nei tre giorni antecedenti la convocazione.

I Regolieri momentaneamente impediti e gli anziani ultrasessantacinquenni possono delegare all'Assemblea un componente maggiorenne della Famiglia o in mancanza di questo, altro Regoliere, mediante delega scritta.

E' ammessa una sola delega per ciascun Regoliere.

Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Commissione amministrativa o, in sua assenza, dal Vicepresidente della stessa o, in caso di assenza di entrambi, dal Regoliere più anziano in età tra i presenti.

In caso di elezioni, l'Assemblea è presieduta da un Presidente temporaneo, eletto per l'occasione dalla stessa.

L'Assemblea straordinaria indetta per la ricostituzione della Regola di Tai e Vissà di Cadore è presieduta dal Presidente del Comitato promotore e delibera in merito a quanto indicato all'art. 18, secondo comma, lettera a) del presente Laudo-Statuto.

Il Presidente fa l'appello dei presenti, modera la discussione sui vari argomenti all'ordine del giorno, pone ai voti le proposte, proclama i risultati.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti non indicati nell'avviso di convocazione, a meno che non ne venga motivata l'urgenza e opportunità su proposta della metà più uno dei presenti.

I bilanci, le modifiche al Laudo-Statuto e suoi Regolamenti, l'ammissione alla Regola di nuovi Regolieri e il mutamento di destinazione e uso diverso del patrimonio antico vincolato, devono, comunque, essere argomenti inseriti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese con voto segreto nelle questioni riguardanti le persone e negli altri casi si procede con voto palese: per alzata di mano nelle sedute ordinarie, per appello nominale in quelle straordinarie.

Devono astenersi dal voto coloro che si trovino o abbiano parenti o affini fino al secondo grado in conflitto di interessi con la Regola.

Gli astenuti si computano nel numero legale dei presenti.

Non è ammesso ripetere le mozioni di sfiducia, le proposte di revoca dei componenti la Commissione amministrativa e tutte le altre istanze precedentemente respinte dall'Assemblea, se non siano trascorsi almeno nove mesi dalla loro riezione.

Si intendono respinte anche le proposte per le quali per due volte venga a mancare il numero legale in Assemblea o che, poste ai voti, per due volte non raggiungano la maggioranza necessaria per l'approvazione.

I verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario della Regola, devono riportare i punti principali delle discussioni ed i voti espressi dall'Assemblea a favore e contro ogni proposta, nonché il numero degli astenuti.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria che approva gli atti di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19.08.1996 n.26, le successive modifiche ed integrazioni del Laudo-Statuto e suoi Regolamenti applicativi e dell'elezione degli Organi di gestione della ricostituenda Regola di Tai e Vissà di cui al quarto comma del suddetto articolo, è redatto da un notaio.

Ogni Regoliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, nonché di chiederne successivamente le rettifiche ed integrazioni che ritenesse opportune per rendere chiara la propria posizione sull'argomento discusso in Assemblea.

Nel caso il verbale non venga approvato alla fine della seduta, i Regolieri interessati, prima della scadenza dei termini di esposizione della deliberazione all'Albo della Regola, possono presentare al Presidente eventuali rettifiche ed integrazioni riguardanti i loro interventi in Assemblea, che saranno allegate all'atto.

Articolo 17 - Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera della Commissione amministrativa, normalmente, nel periodo da gennaio ad aprile di ogni anno e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

- a) la nomina della Commissione amministrativa con la procedura di cui all'articolo 20;

- b) l'eventuale affidamento dell'amministrazione dei beni della Regola al Comune di Pieve di Cadore, con le competenze, oneri e modalità da concordare con l'Ente, come previsto dall'articolo 35;
- c) l'approvazione del conto consuntivo reso dalla Commissione amministrativa, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e sul quale i suoi componenti non hanno diritto di voto;
- d) l'approvazione del programma annuale ed, eventualmente, pluriennale dell'attività della Regola, predisposto dalla Commissione amministrativa;
- e) l'approvazione del bilancio di previsione e le eventuali variazioni quando eccedono i limiti di competenza della Commissione amministrativa;
- f) la nomina dei componenti il Comitato dei Revisori dei conti;
- g) gli acquisti, le vendite ed in genere gli atti riguardanti i diritti immobiliari del patrimonio collettivo non vincolato;
- h) per gli atti che impegnano la Regola oltre i quattro anni e fino a nove anni;
- i) l'accettazione di lasciti;
- l) l'assunzione di spese facoltative, l'accensione di mutui e l'acquisto di beni immobili i cui importi superino il decimo delle rendite patrimoniali nette dell'anno precedente;
- m) la sospensione dai diritti di Regoliere ed il suo reintegro nei casi di cui agli articoli 8 , lettera a) e art. 9, lettera a);
- n) per le liti attive e passive, autorizzando il Presidente a stare in giudizio. Per la resistenza in giudizio nei gradi di Appello e Cassazione , per le azioni relative alla riscossione dei crediti , le azioni possessorie e conservative del patrimonio , i ricorsi tributari e, in genere, per tutte le azioni ed i ricorsi aventi carattere di urgenza, è sufficiente la previa autorizzazione della

Commissione amministrativa , salva la necessità di ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile;

- o) la misura dell'indennità di carica del Presidente di cui al penultimo comma dell'articolo 22 e l'eventuale gettone di presenza per gli altri componenti la Commissione amministrativa, di cui al penultimo comma dell'articolo 21;
- p) le competenze spettanti ai Revisori dei conti non partecipanti alla Regola.

Articolo 18 - Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera della Commissione amministrativa o quando almeno un terzo dei Regolieri iscritti nel Registro d'Anagrafe ne faccia motivata richiesta.

L'Assemblea straordinaria, valida anche in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti:

- a) l'approvazione degli atti di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19.08.1996 n.26, ed elegge gli Organi di gestione della ricostituenda Regola di Tai e Vissà di Cadore, con la procedura prevista dal successivo quarto comma ;
- b) l'approvazione delle modifiche ed integrazioni del Laudo-Statuto e dei Regolamenti applicativi;
- c) l'ammissione alla Regola delle Famiglie non originarie e delle persone a titolo onorifico, secondo il disposto dell'articolo 12;
- d) sui pareri richiesti per legge alla Regola dagli Enti circa gli indirizzi della pianificazione urbanistica e di gestione forestale e ambientale del territorio regoliero e di promozione della cultura locale;

- e) l'approvazione del mutamento di destinazione, l'uso diverso e di ogni altro atto che modifichi i diritti immobiliari sul patrimonio antico vincolato, secondo il disposto dell'articolo 14;
- f) l'approvazione dei contratti di mutuo, locazione, consorzio o società con durata ultranovennale o tacitamente rinnovabili oltre tale termine e su ogni altro atto di straordinaria amministrazione che impegni la Regola per più di nove anni;
- g) l'approvazione della costituzione di consorzi, cooperative e società di qualsiasi genere con altre Regole e altri Enti e Ditte proprietari o conduttori di beni agro-silvo-pastorali, singoli o associati;
- h) sulla mozione di sfiducia e la revoca del mandato ai componenti della Commissione amministrativa nel caso previsto dall'articolo 25, secondo comma lettera d);

L'Assemblea straordinaria, valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Regolieri, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti:

- i) sulla permuta e alienazione dei beni non facenti parte dell'antico patrimonio regoliero;
- l) su qualsiasi alienazione immobiliare e sulle transazioni relative ai diritti di proprietà e/o servitù inerenti ai beni non facenti parte dell'antico patrimonio regoliero;
- m) sulla contrattazione di mutui, di prestiti, di facilitazioni che comportino lo scoperto di conto, le fidejussioni a favore di terzi, sugli investimenti fruttiferi che superino l'importo di cento milioni, sulle affrancazioni di rendita e di censi passivi;
- n) sui tagli straordinari dei boschi oltre la normale ripresa annua prevista dal Piano economico forestale;
- o) l'approvazione dei progetti di opere che comportino una spesa superiore al 50 per cento delle entrate previste dall'esercizio finanziario in corso;
- p) per i pareri eventualmente richiesti dalla Commissione amministrativa su particolari questioni di competenza della stessa;

q) sulla nomina dell'Amministratore straordinario, con le funzioni e competenze di cui all'articolo 23;

r) su ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni argomento che, pur di competenza della Commissione amministrativa, sia demandato da quest'ultima alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria, con la presenza in seconda convocazione di almeno un quarto dei Regolieri, elegge la Commissione amministrativa nel caso si riducesse a due componenti, previsto dall'articolo 20, settimo comma, o nomina l'Amministratore straordinario di cui all'articolo 23.

Articolo 19 - Interpellanze e Interrogazioni

I Regolieri possono presentare interpellanze e interrogazioni scritte e verbali alla Commissione amministrativa durante la seduta dell'Assemblea generale.

Il Presidente risponde alla fine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno o nella seduta successiva della Assemblea generale.

Articolo 20 - Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa è organo deliberativo, per i compiti ad essa attribuiti dal Laudo-Statuto e suoi Regolamenti applicativi, ed esecutivo delle deliberazioni assunte dall'Assemblea generale.

Essa è formata da cinque componenti eletti, mediante votazione segreta tra i Regolieri rappresentanti le Famiglie, iscritti nel Registro d'Anagrafe con il possesso del diritto di elettorato passivo, purchè non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la carica.

Non sono eleggibili coloro che:

- a) abbiano liti pendenti con la Regola;
- b) abbiano un rapporto di lavoro retribuito con la Regola;

- c) utilizzino o allestiscano i lotti boschivi e, in genere, appaltino opere, lavori, forniture o altre prestazioni che riguardino la Regola;
- d) siano locatori o conduttori di beni della Regola aventi rilevante entità ed interesse;

L'Amministratore che, successivamente alla sua elezione, si trovasse nelle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con la carica, decade dalla stessa e la Commissione amministrativa provvede con delibera alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione gli ascendenti, i discendenti, il fratello, la sorella, il suocero/a, il genero, la nuora ed il cognato/a; in tali casi è eletto colui che ha ottenuto più voti nell'elezione e, a parità di voti, il più anziano in età.

L'Amministratore che non intervenga alle riunioni della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti con delibera della stessa Commissione; con il medesimo procedimento vengono sostituiti i dimissionari ed i decaduti.

Qualora la Commissione amministrativa per dichiarate decadenze, dimissioni, decessi o per altre motivazioni, si riducesse di oltre la metà dei suoi componenti e cioè a solo due, questi provvedono comunque alla gestione dell'amministrazione della Regola con l'obbligo di convocare, entro novanta giorni dall'evento, l'Assemblea generale straordinaria per l'elezione di una nuova Commissione.

Per l'elezione dei componenti la Commissione amministrativa e del Comitato dei Revisori dei conti, il Presidente della Regola, o il Presidente-delegato del Comitato promotore nel caso della sua ricostituzione, convoca i Regolieri in Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, e costituisce un seggio elettorale, che dovrà rimanere aperto per almeno tre ore.

Il seggio è formato da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e gli altri di scrutatori, scelti tra i Regolieri presenti all'infuori dei componenti la Commissione amministrativa.

I nominativi e le eventuali liste dei candidati devono essere presentati almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni al Presidente della Commissione amministrativa in scadenza o al Presidente-delegato del Comitato promotore nel caso di ricostituzione della Regola, per la verifica delle loro condizioni di eleggibilità; tuttavia possono essere votati anche altri nominativi, fatte salve ulteriori verifiche sulla loro eleggibilità.

L'elezione della Commissione amministrativa avviene a scrutinio segreto.

Ogni Regoliere può indicare sulla scheda tanti nominativi, quanti sono i componenti da eleggere e cioè cinque; se ne indicasse un numero maggiore, sono tenuti validamente votati i primi cinque nominativi.

Esaurita la votazione ed effettuato lo scrutinio delle schede, il Presidente del seggio proclama i risultati.

Sono eletti i cinque Regolieri più votati e, a parità di voti, il maggiore di età.

Gli eletti entrano in carica subito dopo la loro proclamazione e ricevono le consegne, dal Presidente della Commissione uscente, entro dieci giorni dalla avvenuta elezione.

Se entro tale termine uno o più eletti non accettano il mandato o non intervengono alla prima riunione della Commissione, convocata da chi ha ottenuto il maggior numero di voti, gli subentrano gli altri votati secondo la graduatoria dei risultati della votazione.

Il mandato alla Commissione è conferito per quattro anni.

Le elezioni per il rinnovo della Commissione devono effettuarsi entro i due mesi precedenti la scadenza di quella in carica.

Articolo 21 - Competenze della Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica, ivi compreso il Presidente, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle deliberazioni si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 16 in quanto applicabili.

Sono di competenza della Commissione amministrativa tutti gli atti di amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea generale.

La Commissione inoltre delibera:

- a) sulla utilizzazione e modalità di vendita dei tagli boschivi ordinari;
- b) sulle assegnazioni ai Regolieri di legname o denaro per il rifabbrico, il fabbisogno e il legnatico;
- c) sul Piano economico di gestione del patrimonio boschivo;
- d) sugli atti di gestione finanziaria ed economica della Regola non riservati alla competenza della Assemblea, con ogni potere, anche di firma, ivi compresa la nomina del Tesoriere e della quale è data notizia all'Assemblea nella prima seduta utile;
- e) sulle maggiori spese, storni e variazioni di bilancio per un importo complessivo non superiore ad un terzo delle entrate;
- f) sui progetti di opere;
- g) sull'imposizione ai Regolieri di contributi sociali e di altre prestazioni gratuite alla Regola;
- h) l'approvazione dell'aggiornamento dei Registri d'Anagrafe entro il mese di gennaio di ogni anno;
- i) sulle sospensioni dai diritti regolieri a tempo indeterminato di cui all'articolo 8, primo comma lettere b), c) e d) ed a tempo determinato di cui all'articolo 9, primo comma lettere b), c), d) ed e), nonchè sul reintegro in tali diritti;
- l) sull'aggiornamento dell'importo del "beninrando" di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera c) per l'ammissione alla Regola di Famiglie non originarie;
- m) sugli atti che impegnino la Regola fino ad un massimo di quattro anni;

- n) la nomina di un Segretario , del Tesoriere e le assunzioni di un Direttore tecnico, di Sorveglianti e di altro Personale, anche in consorzio con altre Regole ed Enti locali, sui loro mansionari e licenziamenti;
- o) la costituzione di Commissioni consultive e di studio per particolari problemi riguardanti le attività regoliere, formate da Regolieri con l'eventuale collaborazione di esperti anche non Regolieri;
- p) su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea generale.
Inoltre la Commissione amministrativa:
 - a) predisporre il programma annuale ed, eventualmente, pluriennale dell'attività della Regola, da proporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - b) predisporre il bilancio di previsione su base d'anno solare e le eventuali variazioni, quando eccedono le sue competenze, per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
 - c) predisporre il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - d) redige, in accompagnamento al conto consuntivo, la relazione annuale sull'attività della Regola;
 - e) delibera la convocazione dell'Assemblea generale, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno, corredandoli della relativa documentazione;
 - f) propone all'Assemblea ordinaria la sospensione dai diritti dei Regolieri ed il reintegro nei medesimi per quanto di sua competenza;
 - g) adempie alla regolare tenuta dei Registri d'Anagrafe;
 - h) compila ed aggiorna gli inventari dei beni mobili ed immobili della Regola;
 - i) propone alla approvazione dell'Assemblea straordinaria la concessione del mutamento di destinazione e gli usi diversi da quelli agro-silvo-pastorali dei beni del patrimonio antico vincolato, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge regionale 19.08.1996 n. 26;

l) predisporre, ad ogni scadenza di mandato, tutti i verbali necessari al passaggio delle consegne alla nuova Commissione amministrativa, che dovrà riceverle entro dieci giorni dalla sua elezione.

In corso di seduta ciascun componente la Commissione può proporre alla discussione altri argomenti non indicati all'ordine del giorno, purchè siano accettati dall'unanimità dei presenti.

Ai componenti la Commissione amministrativa, se non espressamente deliberato dall'Assemblea generale ordinaria, non competono gettoni di presenza o compensi per le loro prestazioni.

A loro spetta il rimborso a piè di lista delle spese autorizzate dalla Commissione per viaggi ed ogni altro onere sostenuto in dipendenza del mandato.

Articolo 22 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il capo ed il legale rappresentante della Regola.

E' eletto dalla Commissione amministrativa a scrutinio segreto tra i suoi componenti.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente allo svolgimento delle sue funzioni, lo sostituisce validamente il Vice Presidente, che viene eletto subito dopo il Presidente con la stessa procedura.

Spetta al Presidente:

- a) presiedere l'Assemblea generale e la Commissione amministrativa;
- b) rappresentare la Regola in ogni suo atto ed in tutti i giudizi;
- c) proporre alla Commissione amministrativa le linee del programma annuale ed, eventualmente, pluriennale, dell'attività della Regola;
- d) predisporre gli ordini del giorno delle sedute dell'Assemblea generale e della Commissione amministrativa ed inviare i relativi avvisi di convocazione agli interessati;

- e) firmare con pieni poteri ogni deliberazione, atto, contratto, convenzione, concessione, dichiarazione e documento in genere inerente l'attività della Regola;
- f) presiedere alle aste ed incanti e firmare i relativi contratti nell'interesse della Regola;
- g) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea generale e della Commissione amministrativa;
- h) far osservare le norme del Laudo-Statuto e dei suoi Regolamenti applicativi;
- i) sovrintendere al personale ed al regolare funzionamento dell'amministrazione della Regola;
- l) promuovere, previo approvazione della Commissione amministrativa, ferma restando la necessità di successiva ratifica dalla Assemblea nella prima riunione utile, le azioni per la riscossione dei crediti, le azioni possessorie e conservative del patrimonio, i ricorsi tributari, la resistenza in giudizio nei gradi di Appello e Cassazione ed, in genere, i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza.

Al Presidente compete per la carica ricoperta un'indennità annua che viene stabilita dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente e gli Amministratori verranno rimborsati delle spese a piè di lista per viaggi ed ogni altro onere sostenuti in dipendenza del mandato.

Articolo 23 - Amministratore straordinario

Qualora la Regola, per qualsiasi motivo si trovasse senza la Commissione amministrativa, l'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Regoliere più anziano in età o, se questi non può o non vuole, dal Regoliere che gli succede in età; così di seguito finchè un Regoliere abbia a provvedere in merito.

L'Assemblea straordinaria nomina un Amministratore straordinario affinché indica le elezioni della nuova Commissione amministrativa entro sei mesi.

L'Amministratore straordinario ha le funzioni del Presidente della Regola, con le competenze della Commissione amministrativa, fino all'entrata in carica della nuova Commissione amministrativa.

All'Amministratore straordinario spettano l'indennità di carica del Presidente ed il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'incarico.

Articolo 24 - Comitato dei Revisori dei conti

L'Assemblea annuale ordinaria, chiamata ad approvare il conto consuntivo, o quella straordinaria per la ricostituzione della Regola di Tai e Vissà di Cadore, elegge, con voto segreto limitato a due nomi, tre Revisori dei conti, dei quali almeno due scelti tra i Regolieri ed il terzo anche tra non partecipanti alla Regola.

L'Assemblea provvede altresì, con voto segreto limitato ad un nominativo, alla nomina di due Revisori supplenti, uno dei quali può essere non partecipante alla Regola.

I tre Revisori effettivi eleggono con voto segreto tra di loro il Presidente del Comitato, mentre i due supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro temporaneo impedimento a svolgere il mandato.

Non possono essere nominati Revisori dei conti i componenti della Commissione amministrativa, i loro parenti e affini entro il secondo grado e coloro che sono amministratori di consorzi, società, enti ed aziende in genere con i quali la Regola abbia parte.

Si applicano anche ai Revisori i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i componenti della Commissione amministrativa.

Ai Regolieri componenti effettivi e supplenti del Comitato dei Revisori non competono compensi per le prestazioni effettuate, bensì il rimborso delle spese, a piè di lista, sostenute in dipendenza del mandato.

Ai Revisori non partecipanti alla Regola spettano le competenze sulle prestazioni preventivamente approvate dalla Assemblea ordinaria, più il rimborso, a piè di lista, delle spese sostenute in dipendenza del mandato.

Articolo 25 - Competenze del Comitato dei Revisori dei conti

Il Comitato dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione generale della Regola, vigila sull'osservanza delle leggi, del Laudo-Statuto e dei Regolamenti applicativi, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze delle scritture contabili, quanto ai corretti criteri della prassi di amministrazione.

Il Comitato dei Revisori dei conti deve pertanto:

- a) revisionare il conto consuntivo entro un mese dalla resa del medesimo da parte del Tesoriere, con facoltà di esaminare tutti gli atti e documenti che ad esso si riferiscono;
- b) relazionare per iscritto all'Assemblea le risultanze della revisione;
- c) controllare, quando ritenuto necessario od opportuno, anche in caso di precedente richiesta scritta motivata all'Assemblea di almeno dieci Regolieri, la regolarità delle deliberazioni e degli altri di atti della Regola e proporre gli eventuali rimedi.
- d) incaricare il Presidente a convocare l'Assemblea straordinaria perchè deliberi in caso di accertate gravi irregolarità riscontrate nell'operato della Commissione amministrativa.

Il Comitato è convocato dal proprio Presidente presso l'ufficio della Regola o in altra idonea sede; delibera con la presenza dei suoi tre componenti ed a maggioranza di voti.

E' in facoltà del Presidente chiedere, nello svolgimento della revisione, l'assistenza del Segretario della Regola.

I componenti il Comitato possono procedere, con il coordinamento del Presidente, anche individualmente ad ispezioni e controlli degli atti, che devono essere posti a loro disposizione dalla Commissione amministrativa.

I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro.

Il Revisore dissenziente deve far risultare dal verbale il motivo del proprio dissenso.

Il Presidente della Commissione amministrativa può invitare i Revisori a partecipare alla seduta della stessa.

Articolo 26 - Autocontrollo dei Regolieri

Ogni Regoliere, rappresentante la propria Famiglia, può segnalare per iscritto, sia alla Commissione amministrativa che all'Assemblea generale, qualsiasi irregolarità amministrativa che ritenga essersi verificata nell'attività della Regola.

Gli Organi, ai quali è stato presentato l'esposto, dovranno esaminarlo e formulare una risposta collegiale scritta direttamente all'interessato e comunicata all'Assemblea in una successiva seduta.

Articolo 27 - Segretario

La funzione di Segretario della Regola è affidata ad una persona nominata dalla Commissione amministrativa.

Il Segretario può avere un rapporto di dipendenza con la Regola di tipo privato, oppure svolgere l'incarico in forma di prestazione professionale senza vincolo di subordinazione o, anche, come prestazione volontaria senza compensi; in tale ultimo caso deve essere fatta esplicita menzione nella delibera di nomina da parte della Commissione amministrativa.

Spetta, comunque, a favore del Segretario il rimborso delle spese documentate per viaggi ed altri oneri sostenuti per il compito assegnatogli e previamente autorizzate di volta in volta dalla Commissione amministrativa.

Il Segretario, quale dipendente della Regola, è assunto per concorso interno tra le persone qualificate appartenenti a Famiglie regoliere o, in caso di indisponibilità e impossibilità, per chiamata.

Il Segretario, con qualifica di prestatore di lavoro autonomo o di volontariato gratuito, è scelto dalla Commissione amministrativa con propria delibera, che regola i rapporti mansionali ed economici con la Regola; può essere rimosso dall'incarico con delibera della Commissione ad insindacabile giudizio della stessa.

La Regola può avere un Segretario in Comunanza o in Consorzio con altre Regole o, in caso di accordo, con il Comune di Pieve di Cadore, regolati da specifiche convenzioni da concordare con i suddetti.

Rientrano nelle funzioni e competenze del Segretario quelle contenute in apposito mansionario da adottare dalla Commissione amministrativa .

Il Segretario è il conservatore del timbro della Regola.

Articolo 28 - Deliberazioni

Le assegnazioni in denaro o in legname per il rifabbrico e il fabbisogno, gli impegni di spesa e tutti gli atti amministrativi dell'Assemblea generale e della Commissione amministrativa, devono formare oggetto di apposite delibere da conservare in originale ed almeno due copie conformi.

Le delibere originali di uno o più anni sono raccolte in volumi distinti, riguardanti rispettivamente quelle dell'Assemblea e della Commissione.

Entro dieci giorni dalla data di assunzione della delibera, l'atto deve essere esposto all'Albo della Regola, a cura e sotto la responsabilità del Segretario, per un periodo di quindici giorni consecutivi, entro i quali i Regolieri possono presentare opposizione o ricorrere al Comitato dei Revisori.

I Regolieri possono richiedere copia delle delibere, con pagamento delle spese di copiatura.

Per quanto spetti, le delibere devono essere trasmesse, a cura del Segretario, agli Enti ed Uffici come previsto dalla legge regionale 19.08.1996 n 26 o da altre disposizioni di legge in vigore riguardanti le Regole.

Le delibere devono recare i termini di esposizione all'Albo e l'annotazione degli estremi di eventuali ricorsi ed opposizioni presentati nei termini; diventano esecutive il giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione.

Qualora l'Organo deliberante che ha assunto l'atto ritenga fondato il ricorso o l'opposizione ad esso, può revocarlo con un provvedimento di autotutela; fintanto che non vi provveda, la delibera è sospesa a tutti gli effetti;

Le opposizioni ed i ricorsi al Comitato dei Revisori dei conti sospendono l'esecutività delle delibere per un periodo massimo di 60 giorni , finchè l'Organo non si sia espresso sulla regolarità dei medesimi; nel caso il Comitato non dia il parere entro i termini le delibere sono esecutive a tutti gli effetti.

In caso di urgenza le delibere della Commissione amministrativa possono essere assunte e, con ulteriore votazione, dichiarate immediatamente esecutive.

L'esecutività immediata delle delibere deve essere motivata da un rilevante interesse o dal pericolo di un grave danno per la Regola.

Articolo 29 - Personale tecnico e di custodia

La Regola, pur mantenendo la propria autonomia nella gestione del patrimonio, può costituirsi in Comunanza o in Consorzio con altre Regole ed Enti per l'assunzione del Segretario, di un Direttore tecnico e del Personale operaio e di custodia per la gestione e la conduzione tecnica dei beni.

Nel caso la Regola non si costituisca in Comunanza o in Consorzio, la Commissione amministrativa, accertate le necessarie possibilità e disponibilità economico-finanziarie, provvede alla nomina ed assunzione, anche a tempo parziale, del Personale, mentre per la conduzione tecnica del patrimonio agro-silvo-pastorale può avvalersi delle prestazioni di un libero professionista abilitato, in possesso almeno di diploma di scuola superiore ad indirizzo agricolo o forestale e con adeguata esperienza nel settore.

La nomina del Personale impiegatizio, operaio e di custodia si effettua per concorso interno tra i candidati idonei appartenenti alle Famiglie regoliere e, in caso di indisponibilità e impossibilità, per chiamata diretta.

Detto Personale non può concorrere direttamente o per interposte persone a contratti di compravendita, di affitto, di appalto di opere e servizi per la Regola.

Le condizioni di impiego, le mansioni di servizio, i diritti e gli obblighi del personale possono essere stabiliti in appositi regolamenti.

Articolo 30 - Operazioni contabili

I componenti della Commissione amministrativa non possono avere maneggio diretto del denaro della Regola.

Tutte le operazioni di cassa devono essere effettuate tramite il Tesoriere con ordinativi di incasso e di pagamento, debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario o altro componente della Commissione amministrativa.

I rimborsi delle spese a piè di lista sono controfirmati dal Presidente, esclusi quelli dei suoi compensi e rimborsi, che sono controfirmati dal Vice Presidente.

I pagamenti devono essere corredati dalle relative delibere, ad eccezione per quelli relativi al versamento delle imposte, tasse, contributi assicurativi e quant'altro obbligatorio per legge o avente carattere d'urgenza.

Può essere istituito un servizio di Economato con uno stanziamento annuo non superiore ad un ventesimo delle entrate risultanti nel bilancio dell'anno precedente.

Le eventuali attività di impresa saranno contabilizzate secondo la vigente legislazione in materia.

Articolo 31 - Tesoriere

La Regola ha un proprio Tesoriere.

Il servizio di Tesoreria può essere affidato ad un Regoliere , con delibera della Commissione amministrativa , che ne assume l'incarico come prestatore di lavoro autonomo o di volontariato gratuito, oppure anche alla Comunanza o Consorzio con altre Regole o al Comune di Pieve di Cadore e altri Enti Locali o, ancora, ad un Istituto di Credito.

Nel caso il servizio non venga gestito direttamente dalla Regola, ma affidato a terzi, esso è regolato da appositi contratti o convenzioni con l'affidatario, deliberati dalla Commissione amministrativa.

Il Tesoriere rende alla Regola ogni anno il conto delle entrate e delle uscite, corredato dei dati delle pezze giustificative dei movimenti, entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Deve altresì dare , a richiesta della Commissione amministrativa , la situazione di cassa in qualunque momento.

Articolo 32 - Gestione dei beni

Le utilizzazioni boschive e, in genere, del patrimonio agro-silvo-pastorale sono regolate da un Piano economico e da un Capitolato d'oneri.

Il Piano economico deve contenere tutte le norme di natura tecnica ed economica atte alla conservazione, accrescimento, miglioramento e, se del caso, della trasformazione della

produzione forestale ed agro-pastorale, per ottenere un reddito annuo possibilmente costante e progressivo.

Una quota delle rendite boschive dei tagli ordinari e straordinari, pari al dieci per cento, deve comunque essere destinata alla esecuzione di opere di miglioramento dei boschi, pascoli e malghe, della viabilità forestale e per la difesa del suolo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le entrate della Regola provengono:

- a) dalla utilizzazione dei boschi e dagli eventuali redditi delle pertinenze;
- b) da affitti e/o locazioni a terzi di terreni ed edifici ad uso agricolo od altro;
- c) da altre eventuali entrate e da ogni sopravvenienza e contributo che a qualsiasi titolo venga attribuito alla Regola.

Con le entrate la Regola provvede:

- a) alle spese per conseguire i propri fini di conservazione, miglioramento, valorizzazione e incremento del patrimonio collettivo;
- b) al soddisfacimento dei diritti delle Famiglie regoliere;
- c) al funzionamento della Regola stessa e dei suoi Organi;
- d) al pagamento delle retribuzioni all'eventuale personale dipendente o in Comunanza e Consorzio con altre Regole o Enti e per le prestazioni di liberi professionisti;
- e) alla elargizione di contributi ed oblazioni deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale e dalla Commissione amministrativa, secondo le rispettive competenze.

Articolo 33 - Appalti, locazioni e alienazioni

Tutti gli appalti per gli acquisti di beni durevoli mobili, strumentali ed attrezzature in genere, per la costruzione di opere, esecuzione di migliorie agro-forestali, difesa del suolo,

prestazioni di servizi importanti, le locazioni di beni immobili e le alienazioni di quelli non vincolati , la vendita dei prodotti boschivi, devono essere svolti mediante gare di licitazione privata.

In caso di accertata impossibilità o di convenienza per la Regola, è consentito procedere alle operazioni di cui al precedente comma mediante la trattativa privata, con l'intervento del Presidente o suo delegato e di almeno un componente la Commissione amministrativa ed il Segretario.

In caso d'urgenza o di forza maggiore, il Presidente, il Vice Presidente o un componente della Commissione amministrativa, sotto la loro personale responsabilità, possono richiedere direttamente a ditte disponibili la fornitura di mezzi e prestazioni di servizi, a costi preventivamente e direttamente concordati, nell'esclusivo interesse della Regola; ciò al fine di evitare alla stessa possibili maggiori danni in seguito a ritardato o mancato intervento d'emergenza.

Del caso la Commissione amministrativa deve esserne quanto prima informata e deliberare in merito, salvo fare ratificare il provvedimento dall'Assemblea straordinaria nella successiva seduta per quanto eccedesse la competenza della Commissione.

L'affidamento degli incarichi per prestazioni amministrative, tecniche, legali e varie è normalmente di competenza della Commissione amministrativa, che procede mediante trattativa privata con professionisti di fiducia ed è regolato da convenzione da deliberare di volta in volta.

In caso di particolare interesse ed importanza, la Commissione amministrativa può richiedere offerte di prestazione a più professionisti specializzati, proponendo le scelte dell'affidamento dell'incarico alla Assemblea straordinaria che delibererà in merito.

Articolo 34 - Ufficio, Archivio, Albo della Regola

La Regola ha un proprio Ufficio con apertura almeno una volta al mese con un minimo di due ore.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della formazione e conservazione in archivio delle deliberazioni, dei contratti, dei registri contabili e fiscali, delle tessere di segno dei tagli boschivi e di ogni altro atto della Regola.

Nell'ufficio sono disponibili e conservati, tra gli altri, i seguenti documenti e atti:

- a) il Laudo-Statuto ed i relativi Regolamenti applicativi;
- b) i Registri dei Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea generale, della Commissione amministrativa e delle verifiche del Comitato dei Revisori dei conti;
- c) il Registro dei Contratti e degli altri Atti di cui è parte la Regola;
- d) i Registri d'Anagrafe regoliera (Registro Generale delle Famiglie, Registro dei Regolieri, Elenco dei Regolieri sospesi dai diritti);
- e) l'Inventario dei beni del patrimonio antico vincolato, con gli estremi di trascrizione del vincolo e dei mutamenti di destinazione ed uso diverso e gli inventari degli altri beni immobili e mobili;
- f) il Registro Partitario nel quale sono annotate le assegnazioni ai Regolieri, sia in legname quanto in denaro, per il rifabbrico ed il fabbisogno;
- g) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi annuali;
- h) il protocollo di registrazione di tutti gli atti, documenti e la corrispondenza ricevuti e spediti;
- i) il Timbro della Regola e il Martello con Sigillo per il segno dei tagli boschivi.

Ogni Regoliere ha diritto di prendere visione in orario d'ufficio o da convenire, fuori orario, con il Presidente e di ottenere copia a proprie spese, degli Atti e Registri di cui al comma precedente.

Articolo 35 - Rapporti con il Comune di Pieve di Cadore e gli Enti Pubblici

La Regola, tenuto fermo il principio della propria autonomia istituzionale e della tutela degli interessi prioritari dei Regolieri, è aperta e disponibile alla collaborazione con il Comune di Pieve di Cadore, la Magnifica Comunità di Cadore, le Comunità Montane "Centro Cadore", "Valle

del Boite", "Comelico e Sappada", la Provincia di Belluno e la Regione Veneto, per il conseguimento di obiettivi comuni a favore della popolazione cadorina, così come richiamato dall'articolo 2.

La Regola, qualora ravvisi l'opportunità e convenienza economica, può avvalersi, previo intesa con il Comune di Pieve di Cadore, della sua struttura burocratico-amministrativa, riconoscendo all'Ente un corrispettivo per i servizi prestatile.

Questi possono riguardare in tutto o in parte le funzioni di segreteria, la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali, la vendita dei lotti boschivi, la sorveglianza sul patrimonio regoliero e quant'altro concordato per la gestione amministrativa della Regola.

Il rapporto tra la Regola ed il Comune di Pieve di Cadore per l'incarico dei servizi affidatigli è regolato da apposita convenzione approvata con delibera dell'Assemblea generale straordinaria e dal Comune medesimo.

Nell'evenienza del verificarsi dell'impossibilità temporanea nella costituzione degli Organi della Regola o di gravi difficoltà nel loro regolare funzionamento e, anche, nella nomina dell'Amministratore straordinario previsto dall'articolo 23, l'Assemblea generale ordinaria può affidare al Comune di Pieve di Cadore la gestione della Regola, delegandogli le competenze dell'Assemblea ordinaria, della Commissione amministrativa, del Presidente e del Comitato dei Revisori dei conti.

Il mandato cessa con il rinnovo degli Organi elettivi del Comune ed è regolato da apposita convenzione, che stabilisca i rapporti economici ed amministrativi tra le parti, approvata con delibera della 'Assemblea generale ordinaria e dal Comune medesimo..

Il Comune può gestire la Regola direttamente con i propri Organi o nominando allo scopo una apposita Commissione amministrativa di cittadini preferibilmente della frazione di Tai di Cadore ed ivi residenti.

La gestione comunale dei beni dei Regolieri dovrà assicurare prioritariamente il soddisfacimento dei particolari diritti delle Famiglie regoliere e la conservazione e miglioramento del patrimonio della Regola in conformità a quanto previsto dal Laudo-Statuto e suoi Regolamenti applicativi.

Gli eventuali proventi di gestione residui possono essere devoluti al bilancio comunale.

Il Comune darà relazione annuale ai Regolieri del proprio operato.

La Regola può affidare alle Comunità Montane " Centro Cadore " e "Valle del Boite " e ad altri Enti pubblici che operano nel territorio cadorino, la realizzazione di opere ed interventi di interesse regoliero, con particolare riguardo alla progettazione ed esecuzione dei miglioramenti boschivi, di sistemazioni ambientali ed idrogeologiche, di manutenzione, riattamento ed esecuzione di viabilità forestale, la redazione di consulenze tecniche, nonché il controllo e la gestione delle attività colturali agro-silvo-pastorali e di tutela della flora.

Detti affidamenti saranno regolati da apposite convenzioni tra le parti.

Articolo 36 - Diritti d'uso

Ogni Famiglia regoliere ha diritto di accedere liberamente ai terreni della Regola, raccogliervi i frutti spontanei del sottobosco e, in generale, di fare dei beni comuni ogni uso che non sia vietato dal Laudo-Statuto e suoi Regolamenti applicativi e non impedisca l'esercizio dei diritti alle altre Famiglie regoliere.

L'uso dei beni e le assegnazioni dei prodotti spettano esclusivamente per i bisogni di ogni singola Famiglia secondo criteri di equità.

Le ripartizioni consuetudinarie sono fatte per sorteggio, ovvero in "Colonei".

I "Colonei" e le altre assegnazioni non possono essere cedute ad estranei alla Regola.

La Commissione amministrativa può imporre condizioni e cauzioni per evitare che, nell'accesso ai beni comuni e nel loro uso, siano arrecati danni al suolo, ai rimboschimenti, alle piante, ai pascoli, alle malghe, alle strade e sentieri forestali e, in genere, a tutte le altre opere del patrimonio.

Il Presidente può, con proprio autonomo provvedimento, interdire in qualsiasi momento l'uso dei beni o sospendere le assegnazioni qualora sia a conoscenza che si arrechino danni al patrimonio della Regola o lo stesso sia soggetto a pratiche colturali e opere di manutenzione, miglioramento e lavori in genere.

Articolo 37 - Controversie

Le controversie riguardanti l'applicazione del Laudo-Statuto, dei Regolamenti e quelle, comunque, attinenti ai rapporti sociali ed ai diritti dei Regolieri, sono risolte, secondo il disposto degli articoli n.806 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche, da un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è costituito da un Arbitro per la Regola nominato dalla Commissione amministrativa, un secondo Arbitro designato dal Regoliere o dalla parte interessata ricorrenti ed il terzo Arbitro nominato d'intesa tra i primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Il lodo del Collegio arbitrale deve essere pronunciato secondo diritto, in applicazione dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico, del "diritto regoliero" anche di natura consuetudinaria.

Articolo 38 - Destinazione dei fondi

Il denaro eventualmente disponibile da un avanzo di bilancio, alla conclusione di un esercizio finanziario, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi statuari e siano stati realizzati i relativi

programmi, non può essere ripartito tra i Regolieri, ma deve essere opportunamente investito per le attività della Regola o impiegato in opere di utilità generale della stessa o elargito in beneficenza.

Articolo 39 - Regolamenti applicativi

Il Laudo-Statuto è corredato dai seguenti Regolamenti applicativi che ne costituiscono parte integrante:

- a) Regolamento per l'assegnazione del Legnatico - Allegato "A";
- b) Regolamento per l'assegnazione del Rifabbrico e del Fabbisogno - Allegato "B";
- c) Regolamento per il Pascolo, l'Erbatico e la Raccolta dei prodotti del sottobosco - Allegato "C".

Articolo 40 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Laudo-Statuto, viene fatto rinvio , ai sensi dell'art.4 della legge regionale 19.08.1996 n.26 , ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente, nonché alle consuetudini locali.

=====

=====

Allegato "A" - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LEGNATICO

Articolo 1 - Legna da ardere

La legna derivante dalla utilizzazione dei boschi della Regola e costituita dalla ramaglia, cimali, ed altri residui delle piante da opera allestite ed, eventualmente, le piante deperite e

risultanti da lavori di spurgo, viene distribuita annualmente sul posto alle Famiglie regoliere aventi diritto.

La Commissione amministrativa stabilirà la quantità di legna da assegnare ad ogni nucleo familiare e l'eventuale importo da addebitare a ciascuno per il recupero delle spese sostenute per la ripartizione della massa legnatica in "colonei".

Articolo 2 - Modalità di distribuzione

I "colonei" di legna, ai quali viene attribuito un numero di identificazione, vengono assegnati per sorteggio.

Il Presidente ha la facoltà di riservare i "colonei", di più agevole facitura e prossimi alla viabilità, alla assegnazione diretta alle Famiglie regoliere in particolari condizioni di bisogno o con presenza in esse di persone anziane.

Il Presidente, con avviso esposto all'Albo della Regola almeno dieci giorni prima, comunica la data e l'ora del sorteggio e l'orario dei giorni successivi nei quali potrà essere ritirato il biglietto dei "colonei" ancora disponibili per la distribuzione.

Il sorteggio sarà fatto nella sede della Regola o altro luogo idoneo indicato nell'avviso, alla presenza di almeno due Amministratori.

I "colonei" che non venissero ritirati entro 15 giorni dal sorteggio e la legna da ardere non ripartibile in idonea quantità per formare un "colonei", possono essere direttamente assegnati dalla Commissione amministrativa a coloro che ne facciano richiesta.

Le assegnazioni dei "colonei" sono annotate su apposito Registro.

Articolo 3 - Assegnazione a Famiglie non regoliere

Il Presidente potrà distribuire tutti i "colonei" non utilizzati dalle Famiglie regoliere a quelle non regoliere, residenti nel "Regolado di Tai e Vissà".

Articolo 4 - Allestimento da parte della Regola

La Regola, per facilitare la distribuzione, può allestire in proprio o far allestire da terzi in tutto o in parte la legna da ardere e distribuirla, con le modalità dell'articolo 2, alle Famiglie regoliere e non, contro il rimborso da parte delle stesse della quota spese sostenute per l'allestimento.

Articolo 5 - Modalità e tempi di facitura

La legna del "colonel" deve essere sezionata in pezzi trasportabili a strada, possibilmente senza l'impiego di mezzi meccanici per non danneggiare il terreno, mentre la ramaglia, dopo essere stata sfrondata, viene raccolta in fascine.

Asportata la legna, il suolo forestale deve risultare sgombro da residui sparsi, che vanno raccolti in piccoli cumuli.

L'utilizzo del "colonel" non può essere ceduto a terzi dall'assegnatario, pur essendo consentita la collaborazione di questi nell'allestimento ed asporto della legna.

La cessione a terzi del "colonel", la mancata pulizia del suolo, il danneggiamento del bosco da parte dell'assegnatario, comportano la sospensione del diritto al legnatico da uno a tre anni, secondo il provvedimento assunto dalla Commissione amministrativa.

Il mancato ritiro del "colonel" nel termine di cui all'articolo 2 o se entro otto mesi dall'assegnazione non viene allestito, comporta di norma per l'inadempiente la non assegnazione per la tornata successiva; l'eventuale corrispettivo versato alla Regola al momento dell'assegnazione non gli sarà rimborsato.

Trascorsi otto mesi dall'assegnazione, la legna dei "colonei" non accatastata, quantunque segnata, potrà essere raccolta da qualunque Regoliere al pari della legna secca giacente al suolo, previo autorizzazione della Commissione amministrativa.

Articolo 6 - Furto di piante boschive

Il furto di piante, anche non mature, nei boschi della Regola comporta per le Famiglie regoliere che se ne rendano responsabili la sospensione del diritto al legnatico da uno a cinque anni, secondo il provvedimento assunto dalla Commissione amministrativa.

Il Regoliere, quale rappresentante della Famiglia i cui componenti abbiano commesso il furto, è comunque obbligato a corrispondere alla Regola, a titolo di indennizzo, una somma in denaro, stabilita con delibera della Commissione amministrativa, corrispondente al valore delle piante abusivamente asportate, più quello della loro mancata maturità.

Resta impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria da parte della Regola.

Allegato "B" - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RIFABBRICO
E DEL FABBISOGNO.

Articolo 1 - Rifabbrico e Fabbisogno

Il "Rifabbrico" è il diritto della Famiglia regoliera di usare il legname prodotto dai boschi della Regola per l'acquisto, la nuova costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione totale della propria prima casa d'abitazione, situata nel "Regolado di Tai e Vissà" e degli altri fabbricati rurali di proprietà ricadenti nel "territorio della Regola".

Il "Fabbisogno" è il diritto della Famiglia regoliera di usare del legname per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di cui al comma precedente.

La assegnazione di legname per il "Rifabbrico" ed il "Fabbisogno" si intende, normalmente, allo stato di piante "in piedi" nel bosco e, su richiesta del Regoliere interessato, può essere convertita in denaro.

Articolo 2 - Assegnazione in denaro

Nel bilancio preventivo annuale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le previsioni di entrate della Regola, è stanziata la somma da destinare per le assegnazioni del "Rifabbrico" e "Fabbisogno".

Qualora la Regola si trovi nell'impossibilità di fare assegnazioni in denaro nei tempi previsti, la Commissione Amministrativa concorderà con i Regolieri interessati le necessarie dilazioni di pagamento.

Per l'assegnazione di denaro, si considera il prezzo medio a metro cubo del legname venduto per piante "in piedi" dalla Regola o, in mancanza, dalle altre Regole del Comune di Pieve di Cadore o da questo Ente nell'ultimo triennio.

Articolo 3 - Domande di assegnazione

Per ottenere l'assegnazione del "Rifabbrico" il Regoliere deve presentare formale domanda alla Regola, corredata dal progetto dei lavori concessionato dal Comune di Pieve di Cadore ed il titolo di proprietà del terreno sul quale intende edificare o del fabbricato destinato ad intervento edilizio o, in caso di acquisto della casa d'abitazione, il relativo preliminare.

Per l'assegnazione del "Fabbisogno" la domanda viene accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori, firmata da un tecnico abilitato e, in quanto spetti secondo le normative urbanistiche vigenti, dal progetto dei lavori, concessionato od autorizzato dal Comune di Pieve di Cadore, nonché dal titolo di proprietà dell'edificio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre per far parte, di norma, delle assegnazioni dell'anno successivo.

Entro sessanta giorni la Commissione amministrativa, acquisiti eventuali altri documenti e fatti i sopralluoghi necessari, delibererà l'assegnazione, che sarà successivamente erogata in una o due rate, secondo l'entità dell'intervento edilizio; la prima rata quando la costruzione

è al tetto e allo stato grezzo, la seconda o unica quando l'opera edilizia risulta ultimata e abitabile o agibile.

Articolo 4 - Misura del Rifabbrico

L'assegnazione per il "rifabbrico" spetta, al Regoliere che ne abbia fatto richiesta, con deliberazione della Commissione amministrativa, nella misura massima di 1/3 di metro cubo di legname "in piedi", o della corrispondente somma in denaro di cui al terzo comma dell'articolo 2, per ogni metro quadrato di superficie utile di pavimento dei locali di abitazione, ivi compresi i servizi igienici, corridoi, ripostigli, scale interne, con esclusione delle superfici pertinenziali per cantine, autorimesse, lavanderie, centrali termiche, poggioli, eccetera.

La misura dell'assegnazione è commisurata fino ad un massimo di metri quadrati novanta di superficie dell'abitazione calcolata secondo il comma precedente, una sola volta per il medesimo fabbricato.

L'acquisto di una abitazione, agli effetti dell'assegnazione del "Rifabbrico", è parificato alla sua nuova costruzione; non è ammesso al "Rifabbrico" l'acquisto di una abitazione da parenti ed affini di primo grado del Regoliere o per la quale la Regola abbia precedentemente corrisposto al venditore il "Rifabbrico".

Per le ristrutturazioni totali, sopraelevazioni ed ampliamenti di fabbricati esistenti l'assegnazione è ridotta del cinquanta per cento rispetto alla misura di cui al primo e secondo comma del presente articolo e con riferimento alla superficie utile di pavimento dei locali d'abitazione assoggettati all'intervento edilizio.

Per le aziende agricole di nuova costituzione l'assegnazione per "Rifabbrico" della stalla e/o del fienile è commisurata al massimo a metri cubi uno di legname tondo "in piedi", o somma di denaro corrispondente, per ogni capo bovino adulto stabulato.

Articolo 5 - Misura del Fabbisogno

L'assegnazione per il "Fabbisogno" spetta, al Regoliere che ne abbia fatto richiesta, con deliberazione della Commissione amministrativa in base all'entità e consistenza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

La misura dell'assegnazione sarà stabilita caso per caso dalla Commissione amministrativa fino alla quantità massima di metri cubi 0,5 all'anno per ogni singolo edificio e comunque per un totale complessivo fino a mc. 20.

Per permettere una adeguata rotazione delle assegnazioni di legname per il "Fabbisogno", la successiva richiesta potrà essere avanzata trascorsi 10 anni dalla precedente assegnazione utilizzata per lo stesso fabbricato.

Articolo 6 - Modalità di assegnazione

L'Assemblea generale ordinaria, a suo insindacabile giudizio delibererà anno per anno se sarà possibile effettuare l'assegnazione del legname, o l'equivalente somma di denaro, per il "rifabbrico ed il "fabbisogno", nonché l'elenco nominativo dei Regolieri beneficiari.

La Commissione amministrativa delibera le assegnazioni ai singoli Regolieri, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio, della cronologia di presentazione delle domande e delle particolari condizioni di necessità dei richiedenti.

In caso di grave danneggiamento di fabbricati a seguito di incendio o calamità naturali, la Commissione amministrativa con delibera d'urgenza, da ratificare dalla successiva Assemblea generale, può assegnare ai Regolieri interessati assegnazioni straordinarie di legname e/o somme di denaro corrispondenti.

Articolo 7 - Mancato utilizzo dell'assegnazione per il Rifabbrico o Fabbisogno.

Al Regoliere che venda il legname assegnatogli per il "Rifabbrico" o il "Fabbisogno" senza investire il ricavato per gli scopi previsti dal presente Regolamento, non sarà attribuita altra

assegnazione e deve rendere alla Regola la somma di denaro corrispondente, determinata come previsto dal terzo comma dell'articolo 2, oltre agli interessi legali.

Il Regoliere che si renda responsabile dell'abuso di cui al precedente comma, può essere sospeso dai diritti regolieri per un periodo fino a dieci anni con delibera della Commissione amministrativa.

Il mancato esbosco del legname, senza un giustificato motivo, entro un anno dall'assegnazione, costituisce rinuncia della stessa da parte dell'interessato e questi può richiederne una successiva dopo cinque anni dall'accertamento dell'inadempienza.

Articolo 8 - Registrazione delle assegnazioni

Le assegnazioni per il "Rifabbrico" e il "Fabbisogno" ai Regolieri sono registrate su apposito Registro partitario a cura della Commissione amministrativa.

Allegato "C" - REGOLAMENTO PER IL PASCOLO, L'ERBATICO E LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.

Articolo 1 - Diritto al pascolo

Le Famiglie regoliere hanno il diritto di usare i pascoli, i prati, le malghe e i casoni del patrimonio della Regola per il bestiame bovino, ovino e caprino di loro proprietà.

Articolo 2 - Modalità d'uso

La Commissione amministrativa, sentito il Direttore tecnico o, in mancanza, un agronomo esperto in materia, indica le terre da destinare a pascolo, le specie e i carichi massimi di bestiame da monticare, il periodo e le altre condizioni e limitazioni per il corretto esercizio degli alpeggi.

Il pascolo, di norma, è esercitato in mandrie in comunione del bestiame, di proprietà delle Famiglie Regoliere, con la sorveglianza di idoneo personale di custodia.

I Regolieri allevatori eleggono tra di loro a maggioranza l'Amministrazione dei pascoli, costituita da una o più persone, dandone comunicazione alla Commissione amministrativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione dei pascoli cura gli interessi dei Regolieri allevatori, organizza la monticazione degli animali ed è responsabile, nei confronti della Regola, della buona conduzione dei pascoli e dei prati e del corretto uso degli edifici ed impianti annessi e di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio regoliero affidatole.

Nel caso tutti i proprietari di bestiame che intendano monticarlo siano associati, l'Amministrazione dei pascoli potrà essere rappresentata da un incaricato, anche non regoliero, della Associazione o Società di categoria, il quale resta, comunque, responsabile in solido con quest'ultima nei confronti della Regola.

Compete alla Commissione amministrativa o ad uno o più suoi delegati, possibilmente non proprietari di bestiame, provvedere alla consegna e riconsegna dei pascoli ed annessi edifici ed attrezzature, sorvegliarne la buona conservazione ed impiego, sovrintendere agli eventuali lavori di manutenzione e miglioria.

Dopo l'elezione dell'Amministrazione dei pascoli e l'assegnazione del complesso pascolivo, altri aventi diritto al pascolo non potranno monticare il proprio bestiame o parte di esso sul medesimo pascolo, salvo che ciò non sia convenuto con la stessa Amministrazione.

L'Amministrazione dei pascoli può accettare anche la monticazione del bestiame di allevatori non regolieri, nel caso la consistenza dei pascoli e la capacità delle malghe lo consentano.

Inoltre potrà convenire, di anno in anno con altre Regole, previo ottenimento del benessere delle rispettive Commissioni amministrative, il pascolo reciproco del bestiame monticato

sui terreni di proprietà delle stesse ed anche accordarsi per lo scambio temporaneo di zone pascolive.

Nel caso che alla Regola non pervenisse, entro la fine del mese di dicembre, alcuna richiesta di uso dei pascoli e delle malghe o di parte di essi, oppure il numero dei capi di bestiame risultasse troppo esiguo rispetto alla loro capacità di ricovero, la Commissione amministrativa può trattare l'alpeggio con eventuali richiedenti esterni, a condizione che questi accettino di accogliere nella propria mandria il bestiame di allevatori regolieri e di sottostare alle norme del presente Regolamento.

La responsabilità della gestione dei pascoli, nel caso previsto dal comma precedente, dovrà essere assunta da un'unica persona che dia alla Regola sufficienti garanzie per una corretta osservanza del presente Regolamento e per l'assolvimento degli oneri finanziari pattuiti.

Articolo 3 - Consegna e restituzione dei pascoli

La Commissione amministrativa, di concerto con l'Autorità competente, provvederà in tempo utile alla consegna delle monti all'Amministrazione dei pascoli.

All'atto della consegna dovrà essere compilato e sottoscritto un verbale dal quale risultino:

- a) le condizioni del pascolo, dei fabbricati e delle pertinenze;
- b) lo stato di conservazione delle opere, dei mobili e delle varie attrezzature e loro efficienza;
- c) il numero e le specie dei capi di bestiame che l'Amministrazione dei pascoli intende monticare ed i dati sui loro proprietari;
- d) il quantitativo di legnatico necessario per l'esercizio stagionale delle malghe e dei casoni, da consegnarsi dal personale di custodia della Regola o altro suo incaricato; detto legnatico non potrà essere destinato ad altri usi;

e) eventuali indicazioni che la Commissione amministrativa intenda dare all'Amministrazione del pascolo per il suo migliore sfruttamento e la conservazione dei beni affidatili.

Entro 15 giorni dalla data di smonticazione del bestiame, si deve procedere alla restituzione delle malghe e dei pascoli alla Regola, con la compilazione e sottoscrizione dalle parti del relativo verbale, attestante che l'Amministrazione dei pascoli ha eseguito i seguenti lavori ed operazioni:

- a) pulizia completa di tutti i locali dei fabbricati della malga, stalloni compresi e, ove necessari, loro imbiancatura;
- b) svuotamento e pulizia delle fognature e canali di scolo con relative vasche di decantazione;
- c) svuotamento e pulizia delle concimaie e spargimento del letame nelle zone del pascolo indicate dalla Regola;
- d) svuotamento degli abbeveratoi e dell'acquedotto, con deviazione dell'acqua fuori dell'opera di presa;
- e) recupero di grondaie dai tetti dei fabbricati, del legnatico non utilizzato e di altra attrezzatura esterna e suo ricovero;
- f) manutenzione e pulizia del macchinario usato durante l'alpeggio;
- g) pulizia generale all'esterno degli stabili.

Articolo 4 - Conservazione dei beni

La manutenzione straordinaria dei fabbricati e dei pascoli è a carico della Regola, mentre quella ordinaria rimane a carico di coloro che ne usano.

Per manutenzione ordinaria si intende la conservazione in buono stato di efficienza degli immobili, impianti ed attrezzature, presi in consegna dall'Amministrazione dei pascoli o da allevatori esterni alla Regola, eseguendo tutte le piccole manutenzioni e le riparazioni di guasti e deterioramenti prodotti dall'uso.

I locali devono essere tenuti puliti ed in buono ordine ivi compresi gli stalloni, le concimaie, le fognature, le opere di presa degli acquedotti e loro tubazioni esterne ed interne agli edifici, i tetti di copertura e le eventuali recinzioni esterne.

La Commissione amministrativa provvederà ad assegnare gratuitamente il quantitativo di legname occorrente per l'ordinaria manutenzione, per la quale sia indispensabile il suo utilizzo, fermo restando che le opere eseguite dai gestori dei pascoli rimarranno di proprietà della Regola.

Sono escluse dall'assegnazione gratuita di legname e restano a completo carico dei gestori dei pascoli il ripristino delle opere deteriorate o distrutte per loro negligenza ed inefficienza.

In ogni caso la Regola non assume la manutenzione degli immobili, impianti ed attrezzature ed altri mobili delle malghe come un obbligo verso coloro che le hanno in uso.

Qualora i lavori di ordinaria manutenzione non venissero effettuati, la Commissione amministrativa provvede a farli eseguire direttamente e tutte le relative spese, anche d'ufficio, saranno addebitate all'Amministrazione dei pascoli o ad altro utilizzatore.

Articolo 5 - Usi temporanei diversi

Nel caso di mancata utilizzazione di un pascolo, la Regola può disporre dell'uso temporaneo diverso dei fabbricati rurali pertinenti, senza modificarne la funzione, con delibera dell'Assemblea generale straordinaria.

Qualora un pascolo ed i relativi fabbricati rurali fossero occupati d'autorità per esercitazioni militari o servizi di interesse pubblico, spetta alla Commissione amministrativa tutelare la proprietà regoliera, sorvegliarne l'uso, rilevarne gli eventuali danneggiamenti, pretenderne il risarcimento dall'Istituzione occupante.

Articolo 6 - Erbatico

Il diritto all'erbatico viene esercitato nella misura in cui il Regoliere svolga, direttamente o indirettamente, l'attività zootecnica.

Sui prati appartenenti alla Regola di Tai e Vissà di Cadore ogni Regoliere può chiedere alla Commissione amministrativa di falciare l'erba per produrre il fieno.

Spetta alla Commissione amministrativa stabilire le aree idonee all'erbatico, il periodo della fienagione, le assegnazioni ai richiedenti e le eventuali condizioni e limitazioni in relazione alle esigenze colturali dei terreni.

Nel caso nessun Regoliere richieda di esercitare il diritto all'erbatico, la Commissione amministrativa può assegnarlo di anno in anno a non Regolieri, anche senza ottenerne un corrispettivo, al fine del buon mantenimento della cotica erbosa che dovrà essere opportunamente concimata dall'assegnatario.

Articolo 7 - Prodotti del sottobosco.

Per i prodotti del sottobosco, nell'ambito delle consuetudini e delle leggi in materia, decide la Commissione amministrativa.

Nel rispetto delle norme generali in materia e di quelle eventualmente stabilite dalla Commissione amministrativa, i componenti la Famiglia regoliera hanno la facoltà della raccolta dei funghi, delle bacche e dei frutti in genere prodotti nel sottobosco nei terreni della Regola di Tai e Vissà di Cadore e in quelli in comproprietà con la Regola di Nebbiù di Cadore, previo accordi con quest'ultima.

Al rilascio di eventuali permessi o autorizzazioni a terzi, secondo quanto stabilito in merito dalla Commissione amministrativa, provvederà il Presidente che, a sua volta potrà avvalersi di persone o di Enti da lui delegati allo scopo.

=====

=====

INDICE DEL LAUDO - STATUTO

- Art. 1 - Natura giuridica, sede, stemma
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Organi della Regola
- Art. 4 - Partecipanti
- Art. 5 - Anagrafe
- Art. 6 - Diritti dei Regolieri
- Art. 7 - Doveri dei Regolieri
- Art. 8 - Sospensione dei diritti a tempo indeterminato
- Art. 9 - Sospensione dei diritti a tempo determinato
- Art. 10 - Emigrati
- Art. 11 - Migranti
- Art. 12 - Ammissione alla Regola di Famiglie non originarie
- Art. 13 - Patrimonio
- Art. 14 - Mutamenti di destinazione ed usi diversi
- Art. 15 - Convocazione e numero legale dell'Assemblea generale
- Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea generale
- Art. 17 - Assemblea generale ordinaria
- Art. 18 - Assemblea generale straordinaria
- Art. 19 - Interpellanze ed interrogazioni
- Art. 20 - Commissione amministrativa
- Art. 21 - Competenze della Commissione amministrativa
- Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 - Amministratore straordinario

- Art. 24 - Comitato dei Revisori dei conti
- Art. 25 - Competenze del Comitato dei Revisori dei conti
- Art. 26 - Autocontrollo dei Regolieri
- Art. 27 - Segretario
- Art. 28 - Deliberazioni
- Art. 29 - Personale tecnico e di custodia
- Art. 30 - Operazioni contabili
- Art. 31 - Tesoriere
- Art. 32 - Gestione dei beni
- Art. 33 - Appalti, locazioni e alienazioni
- Art. 34 - Ufficio, Archivio, Albo della Regola
- Art. 35 - Rapporti con il Comune di Pieve di Cadore e gli Enti Pubblici
- Art. 36 - Diritti d'uso
- Art. 37 - Controversie
- Art. 38 - Destinazione dei fondi
- Art. 39 - Regolamenti applicativi
- Art. 40 - Norma di rinvio

INDICE DEI REGOLAMENTI APPLICATIVI

Allegato "A" - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LEGNATICO

- Art. 1 - Legna da ardere
- Art. 2 - Modalità di distribuzione
- Art. 3 - Assegnazione a Famiglie non regoliere
- Art. 4 - Allestimento da parte della Regola
- Art. 5 - Modalità e tempi di facitura

Art. 6 - Furto di piante boschive

Allegato "B" - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RIFABBRICO

E DEL FABBISOGNO

Art. 1 - Rifabbrico e Fabbisogno

Art. 2 - Assegnazione in denaro

Art. 3 - Domande di assegnazione

Art. 4 - Misura del Rifabbrico

Art. 5 - Misura del Fabbisogno

Art. 6 - Modalità di assegnazione

Art. 7 - Mancato utilizzo dell'assegnazione

Art. 8 - Registrazione delle assegnazioni

Allegato "C"- REGOLAMENTO PER IL PASCOLO, L'ERBATICO E LA

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.

Art. 1 - Diritto al Pascolo

Art. 2 - Modalità d'uso

Art. 3 - Consegna e restituzione dei pascoli

Art. 4 - Conservazione dei beni

Art. 5 - Usi temporanei diversi

Art. 6 - Erbatico

Art. 7 - Prodotti del sottobosco

oo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

